REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Direttore generale
Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Prot. 81/n. 6
del 1.2.2018

Oggetto: Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato di suini bradi non identificati (D.Lvo n. 200/2010).

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;

VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante "Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, su "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che

	introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";
VISTO	il Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
VISTI	la Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 12 "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15" e l'articolo 13 della Legge Regionale 17 Dicembre 2012, n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi";
VISTO	il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 " Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".
VISTI	il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali";
VISTI	la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, ed il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta;
VISTI	la Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 di attuazione della suddetta Direttiva;
VISTA	la Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
VISTI	i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto "pacchetto igiene)";
VISTO	il Piano di emergenza per la peste suina africana e la peste suina classica e il relativo Manuale operativo, redatti dal Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine, su incarico del Ministero della Salute nel maggio del 2004;
VISTO	il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42, su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
VISTA	la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 su "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
VISTO	il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.

	1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
VISTI	la Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ed il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della suddetta Direttiva;
VISTI	la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della suddetta Direttiva;
VISTO	il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
VISTO	il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;
VISTA	la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana".
VISTO	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015.
VISTA	la determinazione n. 16/648 del 29 novembre 2017, che proroga per l'anno 2018 il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana;
VISTO	la determinazione n. 14/606 del 14 novembre 2017 "Modifica del Sesto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante disposizioni sul coordinamento delle operazioni di depopolamento dei suini affetti da PSA nel territorio della Regione;
VISTA	la comunicazione del nucleo di coordinamento per le attività di depopolamento ricevuta in data 1.2.2018, nella quale si segnala la presenza di suini sprovvisti di identificativo auricolare, rinvenuti al pascolo incontrollato in terreni pubblici siti nell'agro del Comune di Orgosolo, loc. "Fundales e Supramonte" e altre località limitrofe;
CONSIDERATO	che, attesa la mancanza di tatuaggio o altri marchi identificativi, i summenzionati suini, rinvenuti al pascolo incontrollato, non possono essere ricondotti ad alcun proprietario, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della succitata determinazione n. 16/648 del 16.11.2017 e che si appalesa necessario procedere al loro depopolamento, tramite abbattimento e, in considerazione dello stato dei luoghi e delle condizioni operative, conseguente infossamento in loco;
CONSIDERATO	che, qualora il proprietario dei suini fosse identificabile e si verificassero le condizioni di cui all'art. 5, quarto comma, della succitata determinazione n.

16/648 del 16.11.2017, sarebbe nondimeno necessario procedere al depopolamento dei capi, poiché detenuti senza autorizzazione in terreno pubblico;

ATTESO che le operazioni di abbattimento dovranno essere effettuate a cura del Servizi Veterinari dell'ATS, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, l'Agenzia Forestas, il Corpo Forestale della Regione Sardegna e la AREUS;

STANTE il proprio potere di emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), della Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34

ORDINA

A tutte le componenti del nucleo operativo di depopolamento sopra richiamate, in coordinamento e cooperazione tra loro, di procedere al raduno, alla cattura, all'abbattimento, alla raccolta dei campioni di sangue e organi, all'infossamento in loco, ai sensi dell'art. 19 comma 1, lettera c), del Regolamento CE 1069/2009 e che ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana, compreso ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento.

Nello specifico:

Al personale dell'ATS:

1) di provvedere al sollecito abbattimento dei suini rinvenuti al pascolo abusivo, in terreno pubblico in agro del Comune di Orgosolo, loc. "Fundales e Supramonte" e altre località limitrofe. Le operazioni di depopolamento dovranno essere effettuate in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della PSA, nel rispetto delle norme che regolano il benessere animale nelle operazioni di abbattimento degli animali;
2) di provvedere al campionamento di sangue ed organi, secondo quanto previsto dal manuale diagnostico della PSA;
3) che ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono esser condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.

All'AREUS:

1) a supportare tutte le attività con la presenza di un soccorritore, attrezzato con i necessari presidi.

All'Istituto Zooprofilattico della Sardegna:

1) di collaborare con proprio personale alle operazioni di cattura dei suini rinvenuti al pascolo abusivo;

2) di provvedere al campionamento di sangue ed organi, secondo quanto previsto dal manuale diagnostico della PSA;

3) di provvedere alla raccolta dei campioni per il successivo inoltro al proprio laboratorio.

All'Agenzia Forestas:

1) di provvedere con adeguato personale e mezzi alla cattura e al raduno dei suini al pascolo incontrollato nella località richiamata in premessa, secondo le indicazioni del nucleo di coordinamento di cui alla determinazione n. 14/606 del 14 novembre 2017 già richiamata;

2) che ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono esser condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.

Al CFVA:

1) di sovraintendere alle operazioni suddette poste in carico al personale dell'ATS, all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, all'Agenzia Forestas e all'AREUS, supportando gli stessi e assicurando le funzioni di agenti di pubblica sicurezza d'iniziativa o su disposizione della competente Autorità, in ottemperanza al D.P.R. n. 297/1972 richiamato nelle premesse, con conseguente scorta dei mezzi e vigilanza sull'ordine pubblico.

AUTORIZZA

L'Agenzia Forestas a provvedere a:

1) lo smaltimento, mediante infossamento in loco, delle carcasse ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera c), del Regolamento CE 1069/2009, anche in considerazione della necessità di agire con rapidità evitando rischi per gli operatori addetti al depopolamento, limitando al minimo gli spostamenti dei mezzi in considerazione delle caratteristiche orografiche e dello stato della viabilità.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata, per il tramite del Nucleo di coordinamento delle attività di depopolamento, all'ATS, all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, all'Agenzia Forestas, al CFVA e all'AREUS, nonché al Sindaco di Orgosolo, entra immediatamente in vigore.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto

Alessandro De Martini

(firmato digitalmente)